

Allegato 8/POF

Statuto del Centro Scolastico Diocesano

INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La *Comunità scolastica del Centro Scolastico Diocesano "Redemptoris Mater" di Albenga*, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività didattico - educative delle istituzioni scolastiche che in esso operano, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla *legge 62/2000 sulle scuole paritarie*, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un *unico Consiglio* per la scuola Primaria, la scuola secondaria di primo grado e il Liceo, tutti con la comune denominazione "Redemptoris Mater". Oltre a tale Consiglio, si articoleranno per ogni ordine e grado i seguenti organi collegiali: *consigli di classe e collegio dei docenti*.

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, che ha come ente gestore la Diocesi di Albenga - Imperia, e le sue specifiche *finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita*, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello *specifico Progetto Educativo (P. E. I.)*, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente spettano il giudizio finale sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore*: il Rappresentante Legale o un rappresentante da esso designato.
- *Dirigenza scolastica*: il Dirigente Scolastico nella sua funzione di capo istituto.
- *Coordinamento didattico*: i coordinatori didattici di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del Centro Scolastico Diocesano.
- *Insegnanti*: 6 rappresentanti eletti, di cui:
 - 2 rappresentanti della Scuola Primaria;
 - 2 rappresentanti della Scuola Secondaria di primo grado;
 - 2 rappresentanti dell'Istituto Liceale.
- *Genitori*: 3 rappresentanti eletti, di cui:
 - 1 rappresentante della Scuola Primaria;
 - 1 rappresentante della Scuola Secondaria di primo grado;
 - 1 rappresentante dell'Istituto Liceale.
- *Studenti*: 2 rappresentanti eletti, tra gli studenti dell'Istituto Liceale.
- *Personale non docente*: un rappresentante eletto.

L'appartenenza ai rispettivi settori (elementare, media e liceo) dei docenti e dei genitori rappresentanti è *condizione essenziale* per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza

dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2'.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. *a titolo consultivo* gli *specialisti* che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico – psico - pedagogici e di orientamento, ed anche altri *esperti esterni*, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha *potere deliberante* per quanto concerne *l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola*, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare:

- a. *elegge* nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il *Presidente* e il *Vice-Presidente* a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. *costituisce*, se richiesto dall'ente gestore, nella prima seduta tra i propri membri una *giunta esecutiva* composta secondo l'art. 9;
- c. *definisce* gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- d. *adotta* il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- e. *provvede* all'adozione di un *regolamento interno* dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- f. *delibera il bilancio* preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- g. *dispone* l'adattamento del *calendario scolastico* alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- h. *promuove* contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare *scambi* di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- i. *promuove* la partecipazione dell'Istituto ad *attività* culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- j. *regola* forme e modalità per lo svolgimento di *iniziative* assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- k. *propone* all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie;
- l. *indica*, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse ed *esprime parere* sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. *elegge* tra i membri del Consiglio stesso un *segretario*, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni

consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente *convocare* e *presiedere* le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta d'Istituto, se costituita. Spetta anche al Presidente *rappresentare il Consiglio* presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, e presso qualsiasi terzo. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al *Vice-Presidente*, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di *dimissioni* del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica *tre anni* ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno *sostituiti* dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di Interclasse.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno *due volte* nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la *convocazione* almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'*ordine del giorno delle riunioni* devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 *giorni* prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le *deliberazioni* del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola e comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le *deliberazioni* del C.I. sono adottate a *maggioranza* dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La *votazione è segreta* quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e dei membri della G. E. ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. esame ed approvazione di *modifiche* allo statuto, in base all'art. 24;
- b. discussione e decisione su *problemi* di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene, in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un *segretario* per la stesura del verbale.

CAPITOLO II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9 - Composizione e durata.

La Giunta Esecutiva (G. E.) è composta dal Dirigente Scolastico, dalla Coordinatrice didattica della scuola primaria, dal Segretario dell'Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 4 Consiglieri eletti dal C.I., e precisamente: da 2 docenti, 1 genitore e 1 studente.

La G. E. è presieduta dal Dirigente, che designerà tra i membri della Giunta il *Tesoriere*, il quale provvederà alla tenuta dei registri contabili, alla formazione dei bilanci e dei conti da sottoporre prima alla G. E. e poi al C. I., alla riscossione dei mezzi finanziari ed ai pagamenti approvati dal Consiglio. Il fondo cassa resta depositato presso l'Amministrazione dell'Istituto.

La G. E. dura in carica *tre anni*. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. procederà alla sostituzione a norma dell'art. 6, comma 2.

Art. 10 - Competenze

La G. E. prepara gli *argomenti* da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

Art. 11 - Riunioni e delibere

Le riunioni della G. E. sono *valide solo* se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

Le deliberazioni della G. E. sono adottate a *maggioranza* dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della G. E. non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

CAPITOLO III

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 12 - Composizione.

I Consigli di Classe nell'Istituto Liceale sono composti dai Docenti delle singole classi, da 2 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi e da 2 studenti eletti da tutti gli studenti della classe.

I Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado sono composti dai Docenti delle singole classi e da 4 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di classe/Interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, fissati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado e del Liceo sono *presieduti* dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso. I Consigli di Classe/interclasse della Scuola Primaria sono *presieduti* dalla Coordinatrice didattica o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 13 - Competenze

I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla *valutazione* periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

CAPITOLO IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 14 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti, costituito per ogni ordine e grado di scuola, è composto da *tutto il personale docente* rispettivamente operante nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di primo grado e nell'Istituto Liceale.

E' *presieduto* dal Dirigente Scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado e nel Liceo, dalla Coordinatrice didattica nella scuola primaria.

Su designazione del presidente, esercita le funzioni di *Segretario* un docente, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 15 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

a. *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.* In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti vigenti, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal P.E.I.;

- b. *formula proposte* al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia;
- c. *valuta periodicamente l'andamento* complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d. *provvede all'adozione dei libri di testo*, sentito il Consiglio di Classe;
- e. *adotta e promuove iniziative di sperimentazione* in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f. *promuove iniziative di aggiornamento* dei docenti dell'istituto;
- g. *elegge i suoi rappresentanti* nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h. *elegge i docenti collaboratori*;
- i. *esamina*, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
- j. nell'adottare le proprie *deliberazioni* il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.

CAPITOLO V

RIUNIONE DEI GENITORI

Art. 16 – Incontri dei Genitori.

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono chiamati a esercitare la propria funzione di partecipazione attiva alla vita della istituzione scolastica mediante la realizzazione di riunioni nei locali della Scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Le riunioni dei Genitori sono coordinate da uno dei genitori rappresentanti eletti nei Consigli di Classe. Alle riunioni dei Genitori possono *partecipare* i componenti del Collegio dei Docenti. Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di *problemi* riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 17 - Conclusioni delle riunioni

Di tutte le riunioni dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve *verbale* con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I processi verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle riunioni dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO VI

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Art. 18 - Diritto di Assemblea.

Gli studenti dell'Istituto Liceale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello “ Statuto delle studentesse e degli studenti”.

Art. 19 - Assemblee Studentesche.

Le Assemblee studentesche nell'Istituto Liceale costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei *problemi* della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di *Classe o di Istituto*. I rappresentanti di Classe, unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, costituiscono il *Comitato Studentesco*, che designa tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di *due assemblee di Istituto e di tre assemblee di classe nel corso dell'anno*, nel limite massimo temporale di tre ore di lezione per le prime e di due ore per le seconde.

La collocazione oraria delle assemblee è fissata dal Preside. In orario extrascolastico possono essere tenute altre assemblee, sempre su autorizzazione del Dirigente scolastico.

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, onde evitare disagi nello svolgimento della didattica.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di *esperti* di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

All'Assemblea di Classe o di Istituto possono *assistere*, oltre al Dirigente o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 20 - Funzionamento delle Assemblee Studentesche.

L'*Assemblea di Istituto* deve darsi un *regolamento* per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su *richiesta* della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente almeno 5 *giorni* prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno ed a maggioranza assoluta, nomina il *Presidente* e il Segretario dell'Assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire il diritto di esercizio di una libera e ordinata partecipazione dei presenti.

L'*Assemblea di Classe* è presieduta dai rappresentanti di Classe.

Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Dirigente almeno 5 *giorni* prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Dirigente ha potere *d'intervento* nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

CAPITOLO VII

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 21 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 22b.

Art. 22 - Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

- a. *personale docente*: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;
- b. *personale non docente*: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- c. *genitori*: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;
- d. *studenti*: l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti dell'Istituto Liceale, che presentino la propria candidatura

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 23 - Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 24 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente "Statuto" può essere modificato su proposta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Istituto o su richiesta di almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Legale Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Legale Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimono il loro parere nel corso della successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 25 - Vigore del presente "Statuto".

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore del Centro Scolastico Diocesano "Redemptoris Mater" di Albenga, risulta aggiornato alla data di avvio dell'anno scolastico 2015/2016.